

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI/
SELETTIVE E DELLE MODALITA' DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Programmazione dei fabbisogni del personale ed avvio delle procedure di reclutamento

CAPO II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 3 – Pubblicazione dei bandi

Art. 4 – Ammissione dei candidati

Art. 5 – Valutazione dei titoli

Art. 6 – Prova preselettiva e prove

Art. 7 – Formazione delle graduatorie

Art. 8 – Utilizzo delle graduatorie

Art. 9 – Controlli

Art. 10 – Compensi delle commissioni di concorso

Art. 11 – Procedure selettive per assunzioni a tempo determinato

Art. 12 – Norme transitorie e finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione accentrata da parte dell'ARES (Azienda Regionale della Salute) delle procedure concorsuali e selettive di acquisizione del personale, per conto proprio, delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL), dell'ARNAS Brotzu, delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e dell'AREUS, così come previsto dalla L. R. n. 24 del 11/09/2020.

Il Regolamento si applica, altresì, alle procedure di reclutamento delegate dall'ARES alle Aziende del SSR.

Nelle procedure di reclutamento del personale sia per sé, sia per le Aziende del SSR, l'ARES applica i principi di cui all'art. 97 Costituzione, alla Legge n. 56/1987, al Decreto Legislativo n. 165/2001, al DPR n. 487/1994, al DPR n. 483/1997, al DPR n. 484/1997, al DPR n. 220/2001, al DPCM 25.01.2008 ed alle altre disposizioni nazionali/regionali vigenti in materia.

L'ARES provvede a curare tutte le fasi relative alle procedure, dall'attivazione mediante provvedimento di indizione, all'approvazione delle graduatorie, fino all'invio alle Aziende ed Enti del SSR dei nominativi per la conseguente stipula del contratto individuale di lavoro.

Il Regolamento si applica alle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale, a tempo determinato e indeterminato, per tutte le Aziende del SSR. Sono escluse dall'ambito di applicazione le seguenti procedure:

1. conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992;
2. conferimento di incarichi di cui agli art. 15 septies e 15 octies del Decreto Legislativo n. 502/1992;
3. mobilità ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
4. conferimento di incarichi di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL

PERSONALE ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Le Aziende del SSR, sulla base dei rispettivi Piani Triennali del Fabbisogno del Personale approvati dalla Giunta Regionale, chiedono l'indizione di una procedura, specificando il profilo professionale interessato ed il numero dei posti da bandire. La nota di richiesta deve indicare:

- profilo professionale;
- numero dei posti messi a concorso;
- eventuali riserve di posti in favore di particolari categorie di soggetti secondo le disposizioni di legge vigenti;

- eventuali ambiti territoriali carenti, in relazione al profilo ricercato, e di specificità legate a particolari attività svolte.

Ricevuta la richiesta, l'ARES elabora il fabbisogno aggregato con indicazione del contingente di personale di ogni singola Azienda. A tal fine, il bando dovrà esplicitare le Aziende coinvolte con l'indicazione distinta dei posti da coprire.

Le eventuali richieste di aumento o riduzione dei posti originari messi a concorso da parte delle Aziende aderenti alla procedura dovranno pervenire entro n. 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di indizione nell'Albo Pretorio dell'ARES Sardegna.

L'ARES verifica preliminarmente l'assenza di graduatorie in corso di validità o utilizzabili per il profilo professionale interessato.

L'ARES adotta, di regola, procedure unificate, finalizzate alla formulazione di graduatorie distinte per tutti gli Enti del SSR. In casi particolari, le Aziende/Enti, sulla base di esigenze oggettive dovute al tipo di servizi erogati, alla loro organizzazione o ad altre specificità adeguatamente motivate, possono chiedere l'attivazione di procedure strumentali al reperimento di professionalità in possesso di particolari competenze finalizzate allo svolgimento di attività specifiche. L'espletamento di tali procedure, ai sensi della L.R. n. 24/2020, possono costituire oggetto di delega.

CAPO II

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

ART. 3

PUBBLICAZIONE DEI BANDI

I Bandi di concorso sono approvati con Determinazione Dirigenziale della S.C. Ricerca e Selezione del Personale per le Aziende del SSR, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, pubblicati nel sito dell'ARES Sardegna ed in quello delle Aziende aderenti.

ART. 4

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'ARES procede all'ammissione dei candidati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'accesso al personale del comparto si rinvia al DPR n. 220/2001, per quanto riguarda l'accesso al personale dirigenziale si rinvia al DPR n. 483/97, nonché alla normativa vigente disciplinante la materia.

ART. 5

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il bando deve indicare la ripartizione dei punteggi tra i titoli e le prove secondo i criteri di seguito riportati.

Per i concorsi del personale dirigenziale si applica quanto previsto dal DPR n. 483/1997, per il comparto quanto previsto dal DPR n. 220/2001, i quali stabiliscono i requisiti generali di ammissione, i criteri generali di valutazione dei titoli ed i punteggi complessivamente a disposizione della Commissione, la cui ripartizione viene dettagliata dalla stessa nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 6

PROVA PRE-SELETTIVA E PROVE

La tipologia ed il contenuto delle prove ed i relativi punteggi, nonché le eventuali procedure preselettive, sono determinati sulla base della normativa applicabile ed indicati nel bando.

La data e la sede delle eventuali prove preselettive e delle prove sono comunicate a tutti i candidati ammessi. Per la preselezione l'Azienda si riserva di predeterminare un numero di ammessi quantificato in proporzione al numero dei posti messi a concorso, a cui si aggiungono gli eventuali pari merito. I punteggi conseguiti nelle preselezioni non concorrono alla formazione del punteggio per la graduatoria finale di merito.

Il candidato che non si presenta alla preselezione o ad una delle prove è considerato rinunciatario all'intera procedura.

Le preselezioni e le prove possono svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti informatizzati.

ART. 7

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Commissione Esaminatrice, espletate le prove del concorso, formula le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento all'Azienda per la quale è stato indetto, con l'indicazione del punteggio conseguito, tenuto conto delle preferenze espresse dai partecipanti nella domanda di partecipazione in base alle disposizioni regionali vigenti.

L'ARES o, in caso di delega, le Aziende prendono atto dei verbali della Commissione Esaminatrice, approvano le graduatorie definitive di merito, applicando ad esse le eventuali riserve previste, nonché i criteri di preferenza e precedenza di cui al DPR n. 487/1994, e procedono alla nomina dei vincitori.

Nei concorsi per la Dirigenza Sanitaria, per ciascuna Azienda interessata, verranno redatte due graduatorie di merito, una relativa ai candidati specializzati ed una riguardante i candidati specializzandi regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica a partire dal secondo anno.

ART. 8

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Successivamente all'approvazione della graduatoria finale di merito di ogni singola Azienda, l'ARES contatta i vincitori, secondo l'ordine di inserimento in graduatoria, per la proposta di assunzione a tempo indeterminato. A seguito dello scorrimento possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- Il candidato che non accetta la proposta assunzionale presso una delle Aziende indicate nella domanda di partecipazione è automaticamente decaduto e cancellato dalla graduatoria stessa e rimane invece in posizione utile nelle restanti graduatorie opzionate.

- Il candidato che accetta l'assunzione a tempo indeterminato presso una delle Aziende opzionate, indipendentemente dall'ordine di gradimento manifestato, è cancellato dalle altre graduatorie e non potrà essere preso in considerazione per successive ed ulteriori chiamate.

- Al candidato utilmente inserito in graduatoria può essere proposta l'assunzione a tempo indeterminato anche per Aziende diverse da quelle per le quali ha manifestato preferenza. Nel caso di rinuncia alla proposta di assunzione il candidato rimane in posizione utile per eventuali chiamate da parte di altre Aziende (aderenti o non aderenti alla procedura). In caso di accettazione il candidato è cancellato dalle altre graduatorie e non potrà essere preso in considerazione per successive ed ulteriori chiamate. A tal proposito, si specifica che l'ARES provvede a chiamare gli idonei a cominciare dal candidato che fra tutte le graduatorie abbia ottenuto il punteggio più elevato a prescindere dalla posizione acquisita nella singola graduatoria aziendale.

Nel rispetto dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai candidati possono essere proposte anche assunzioni a tempo determinato, ferma restando la loro posizione nella graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato non comporta la decadenza dalla stessa.

Lo scorrimento delle graduatorie dei candidati specializzandi del personale della Dirigenza Sanitaria, previo esaurimento di tutte le graduatorie dei candidati specialisti, si uniformerà ai seguenti criteri:

- Nel caso si rendesse necessario procedere al reclutamento, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, al fine di garantire i LEA e l'operatività dei Servizi in rapporto al grado di autonomia e professionalità raggiunto dal candidato, hanno la precedenza coloro i quali, all'atto della chiamata, abbiano già conseguito il titolo di specializzazione.

- Nel caso di assenza di candidati in possesso di specializzazione l'ARES procede allo scorrimento in ordine di graduatoria mediante proposte di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale (32 ore settimanali). Detta assunzione può essere disposta solamente dalle Aziende le cui Strutture Operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione. L'assenza delle predette condizioni (accreditamento/inserimento nella rete formativa) impedisce il reclutamento del candidato specializzando ma non comporta la decadenza del medesimo per il periodo di vigenza della graduatoria.

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.

A decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente punto sono inquadrati a tempo indeterminato e pieno nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

- I candidati che non accettano la chiamata a tempo indeterminato o quella a tempo determinato in una delle Aziende per le quali hanno espresso la preferenza si intendono definitivamente decaduti dalle graduatorie di interesse.

Pur in presenza di idonei collocati in graduatorie in corso di validità, è consentita l'attivazione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di figure professionali dotate di elevata specificità in base alle

necessità rappresentate dalle Aziende interessate; le relative motivazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate all'atto di indizione.

ART. 9

CONTROLLI

L'ARES effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgano dubbi nell'analisi della domanda di partecipazione. Spetta alle singole Aziende provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali all'assunzione.

ART. 10

COMPENSI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

I compensi sono determinati e corrisposti nella misura base ed integrativa prevista dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e/o dai successivi D.P.C.M. triennali di aggiornamento ISTAT che saranno oggetto di automatica applicazione, come recepito dall'art. 2 della L.R. n. 1 del 21/02/2023.

In ragione di quanto disposto dal comma 14 dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività prestata quale Presidente o Commissario di Commissione di concorso. Il compenso ed i rimborsi sono, pertanto, corrisposti al personale dirigenziale e non, a prescindere dall'appartenenza o meno dei Componenti della Commissione ai ruoli dell'Amministrazione che bandisce il concorso e la predetta attività si considera attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

ART. 11

PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

In riferimento alle procedure finalizzate all'assunzione a tempo determinato del personale del Comparto (esclusi coloro per il quale è prevista la chiamata mediante procedure ASPAL) e del personale dirigenziale, l'ARES procede all'indizione dopo aver verificato l'assenza di valide graduatorie concorsuali e dopo aver proceduto, con esito negativo, allo scorrimento delle graduatorie di altre Aziende.

In tali procedure la valutazione dei candidati avviene in analogia, ove possibile, a quanto previsto per i concorsi, utilizzando, in funzione delle esigenze professionali connesse al profilo messo a selezione e dell'eventuale urgenza di reperimento, uno o più elementi di valutazione tra titoli e prove. Può inoltre essere prevista, sia per il comparto che per la dirigenza, una prova preselettiva.

È possibile l'indizione in forma accentrata o riferita ad una singola Azienda. Nel primo caso è comunque possibile, per i candidati, esprimere solamente una preferenza.

I bandi di avviso per assunzioni a tempo determinato devono conformarsi, nei limiti di quanto compatibile, ai contenuti dei Bandi di concorso.

Il bando è pubblicato sul sito dell'ARES per un periodo di n. 15 giorni; in casi di urgenza può essere richiesto dall'Azienda un termine inferiore, comunque non inferiore a n. 7 giorni.

L'ammissione dei candidati avviene secondo le regole delle procedure concorsuali.

Il bando deve indicare che la selezione viene effettuata per titoli e prova ovvero per soli titoli.

La prova dovrà consistere in un colloquio o in una prova scritta sulle materie indicate nel medesimo bando. La prova/colloquio tenderà a valutare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni correlate alle posizioni di lavoro da ricoprire.

Il colloquio può essere sostituito da una prova scritta o pratica qualora si preveda la partecipazione di un elevato numero di concorrenti o la sola valutazione dei titoli non offra garanzia di selezione del personale più idoneo rispetto alle esigenze aziendali.

Il bando per avviso di assunzioni a tempo determinato deve indicare, sia per la Dirigenza che per il Comparto, la ripartizione dei punteggi tra i titoli e le prove.

In caso di procedure selettive per soli titoli, le medesime saranno svolte in modalità semplificata e dovranno essere utilizzate solo in caso di urgenza. Le valutazioni, qualora non strettamente oggettive e automatiche, sono svolte da tecnici o esperti designati dalla Direzione dell'Azienda che espleta la procedura.

Tutte le operazioni descritte saranno formalizzate in apposito verbale dei lavori redatto dal responsabile del procedimento e sottoscritto dall'esperto designato, garantendo, in ogni caso, trasparenza ed imparzialità della procedura selettiva.

Lo scorrimento avviene secondo l'ordine di merito della graduatoria a partire dalla posizione iniziale e, le ulteriori volte, dalla posizione successiva a quella del candidato per ultimo chiamato, con riferimento alle sedi tempo per tempo disponibili.

L'utilizzo delle graduatorie di selezione per assunzioni a tempo determinato è subordinato rispetto allo scorrimento delle graduatorie di pubblico concorso che, pertanto, si utilizzano con priorità.

ART. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure indette dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione. In caso di normativa sopravvenuta, saranno disapplicate le disposizioni divenute incompatibili.